

**Regolamento
concernente il trattamento ambulatoriale
di tossicomani con metadone**
(del 7 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste:

- la legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LF), ^[1] in particolare gli artt. 15a, cpv. 5 e 34;
- la legge cantonale d' applicazione della legge federale 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti del 19 giugno 1978 (LST), in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4 e 16, cpv. 2,

d e c r e t a :

Sostanza ammessa

Art. 1 Il trattamento ambulatoriale di pazienti tossicomani con stupefacenti è ammesso esclusivamente mediante la prescrizione, la consegna e la somministrazione di metadone.

Medici autorizzati

Art. 2 Possono prescrivere trattamenti ambulatoriali metadonici i medici autorizzati al libero esercizio della professione nel Cantone, in possesso dell' autorizzazione speciale del Medico cantonale.

Finalità terapeutiche

Art. 3 ¹Le finalità terapeutiche dei trattamenti metadonici sono a lunga scadenza, la liberazione dalla dipendenza, a media e breve scadenza, la stabilizzazione fisica, psichica e sociale dell' eroinomane.

²In particolare si intende:

- migliorare i comportamenti igienico-alimentari;
- impedire lo stato abbandonico e deresponsabilizzante;
- evitare il contagio e la trasmissione di malattie infettive;
- allontanare dalla scena della droga, dalla criminalità indotta da astinenza e dalla prostituzione;
- favorire il reinserimento sociale e professionale.

Indicazione

Art. 4 ¹Il medico autorizzato pone l' indicazione per il trattamento metadonico.

²In particolare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) eroinomania comprovata del paziente;
- b) accettazione delle regole terapeutiche da parte del paziente.

³Prima dell' inizio del trattamento, il medico curante esegue una visita medica atta a chiarire lo stato di salute, sociale e di dipendenza del paziente, l' eroinomania deve essere indubbia.

Modalità di trattamento

Art. 5 ¹Il trattamento metadonico è indicato unicamente quando terapie di disassuefazione stazionarie sono fallite o non possono essere proposte al paziente per controindicazioni di ordine fisico o psichico.

²Sussiste in particolare una controindicazione in caso di:

- a) minori di 18 anni;
- b) persistente politossicomania;
- c) epatopatie floride.

³Non esiste alcun diritto ad un trattamento metadonico.

Autorizzazione speciale

Art. 6 ¹La concessione di autorizzazioni speciali ai medici per la prescrizione di trattamenti metadonici è delegata al Medico cantonale.

²L' autorizzazione ha portata generale e non è limitata ad un singolo caso di trattamento.

³Essa può essere concessa se il medico che ne fa richiesta si mostra seriamente motivato e si impegna a seguire gli aggiornamenti delle terapie metadoniche ed a rispettare le regole terapeutiche.

Revoca

Art. 7 ¹Costituiscono motivo di revoca dell' autorizzazione in particolare la violazione delle regole terapeutiche ed il rifiuto ingiustificato di presa a carico di pazienti tossicomani che ne fanno richiesta.

²In caso di revoca dell' autorizzazione, il Medico cantonale attribuisce i pazienti in trattamento metadonico ad altri medici in possesso dell' autorizzazione.

Ricorso

Art. 8 ¹Contro il diniego o la revoca dell' autorizzazione da parte del Medico cantonale è ammesso il reclamo, entro quindici giorni, al Dipartimento delle opere sociali ^[2].

²Il Dipartimento può valersi della collaborazione di specialisti ai fini del giudizio.

³Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo l' art. 37 LST.

Regole terapeutiche

a) Terapia

Art. 9 ¹Il metadone viene somministrato nell' ambito di una terapia seguita personalmente.

²Essa comprende il soddisfacimento delle necessità di ordine medico, il sostegno di ordine psicologico e sociale e le misure appropriate di ordine riabilitativo.

³È attuata di regola tramite colloqui settimanali in cui sono discussi i problemi e le motivazioni del paziente.

⁴Il medico autorizzato deve sincerarsi delle condizioni fisiche dei pazienti ed in particolare verificare che egli non faccia uso di altri stupefacenti o di medicinali controindicati.

b) Somministrazione

Art. 10 ¹Il metadone è somministrato sciolto in liquido non iniettabile (sciroppo, succo di frutta o latte).

²La somministrazione deve avvenire in presenza del medico autorizzato o del farmacista ad eccezione della dose festiva.

³La dispensazione in farmacia è sottoposta a ricetta per stupefacenti, personale, di durata massima di tre mesi.

⁴La posologia va adattata individualmente, rifacendosi al commento estensivo del Medico cantonale.

⁵Controlli improvvisi delle urine per determinare l' assunzione di altri stupefacenti o medicinali oltre il metadone devono avvenire, a seconda della stabilità del paziente, da due volte la settimana a due volte il mese.

c) Eccezioni

Art. 11 ¹Le regole terapeutiche di cui agli artt. 9 e 10 sono vincolanti per i medici al beneficio di un' autorizzazione speciale del Medico cantonale.

²Eccezioni sono ammesse solo per gravi motivi, con l' autorizzazione preventiva del Medico cantonale e se gli obiettivi terapeutici non sono compromessi.

Notifica di trattamento

a) Inizio

Art. 12 ¹Il medico curante al beneficio di un' autorizzazione speciale deve notificare al Medico cantonale, mediante apposito formulario, ogni singolo trattamento ambulatoriale di un tossicomane con metadone, entro 72 ore dal suo inizio.

²L' avviso deve recare la firma del paziente che comprova la sua accettazione delle regole terapeutiche.

b) Interruzione

Art. 13 ¹Entro lo stesso termine dalla ricezione della notifica, ove sussistano controindicazioni, il Medico cantonale può ordinare l' interruzione del trattamento.

²Insieme all' interruzione devono essere ordinate le necessarie misure alternative di presa a carico del paziente.

c) Fine del trattamento

Art. 14 ¹Alla conclusione del trattamento (o in caso di interruzione dello stesso) deve esserne dato avviso al Medico cantonale con l' apposito formulario.

²Lo stesso avviso deve essere dato quando il paziente ha interrotto spontaneamente il trattamento o non si sia presentato al controllo per più di quattro settimane.

Valutazione scientifica

Art. 15^[3] 1| trattamenti dei tossicomani con metadone sono valutati scientificamente dal Medico cantonale.

2|Il medico autorizzato a svolgere trattamenti metadonici fornisce al Medico cantonale tutti i dati richiesti, relativi allo svolgimento della cura e allo stato di salute del paziente.

Commissione consultiva

Art. 16 1|Ai fini della valutazione scientifica dei trattamenti metadonici, il Medico cantonale può valersi della collaborazione di una apposita commissione consultiva di esperti, composta da tre a cinque membri, nominata dal Consiglio di Stato.

2|Il periodo di nomina è quadriennale e scade l' anno successivo alle elezioni politiche cantonali.

Formazione e informazione dei medici

Art. 17 Il Medico cantonale, sentita la commissione ed in collaborazione con l' Ordine dei medici, organizza e promuove periodicamente occasioni di informazione e formazione dei medici in possesso dell' autorizzazione per trattamenti metadonici.

Norma abrogativa, entrata in vigore

Art. 18 1|Questo regolamento abroga e sostituisce il decreto esecutivo concernente il trattamento ambulatoriale di tossicomani con stupefacenti, del 24 giugno 1986.

2|Questo regolamento, dopo l' approvazione del Consiglio federale,^[4] entra in vigore^[5] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Publicato nel BU **1992**, 401 e BU **1993**, 185.

^[1] RS 812.121

^[2] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

^[3] Art. modificato dal R 5.5.1999; in vigore dal 7.5.1999 - BU 1999, 131.

^[4] Non sottoposto a ratifica federale (vedi comunicazione 30.11.1992 Capo del DFI).

^[5] Entrata in vigore: 11 dicembre 1992 - BU 1992, 401.